



DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Opere Rischio Idraulico, Rapporti AATO Regione e Project Financing
Servizio Progetti Speciali e Project Financing

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA 2° LOTTO

RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA
TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA



PROGETTO PRELIMINARE

PRIME INDICAZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA

(art. 17 comma 1, lett. f, DPR 207/10)

Responsabile Unico del Procedimento
ing. arch. Manuel Cattani

Collaboratore Principale del RUP
arch. Manuel Morschbach

Coordinatore del Progetto
arch. Alberto Chinellato

Progettisti
arch. Susanna Bertoli
ing. Luigi Galeazzi
arch. Roberta Martel



PROGETTO PRELIMINARE

PRIME INDICAZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA

SOMMARIO

1	PREMESSA	5
2	INTERVENTI	5
3	ONERI DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE	5
4	DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	6
5	LE IMPRESE ESECUTRICI	6
6	I LAVORATORI SUBORDINATI	7
7	I LAVORATORI AUTONOMI	7
8	I PREPOSTI	7

1 PREMESSA

Nel caso in cui sia prevista per il progetto in esame, la presenza contemporanea di più impresa, con sovrapposizioni delle fasi lavorative, è necessario redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) verrà redatto ai sensi del D.L.vo n. 81/08.

2 INTERVENTI

L'intervento nell'area ex Manifattura Tabacchi, descritto nel Progetto Definitivo Generale approvato, si configura come ristrutturazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/01 ed è improntato a conservare il più possibile i manufatti esistenti, in modo da conservare inalterata l'immagine urbana storica dell'ex Manifattura, delimitata dai fronti sul rio delle Burchielle e dal fronte su Calle Nova dei Tabacchi, che costituiscono un limite fisico continuo all'area stessa.

Il progetto architettonico prevede la conservazione pressoché integrale dell'immagine esterna degli edifici esistenti articolata negli interventi di tutela delle pareti perimetrali e nel mantenimento, con modeste variazioni delle fonometrie, dei muri di spina interni (ortogonali alle pareti perimetrali), così come prescritto dal parere della Commissione di Salvaguardia per i monumenti storici di Venezia e dalla Soprintendenza ai beni architettonici ottenuto in sede di progetto preliminare.

La conservazione degli esterni implica anche l'abbattimento delle superfetazioni quali tettoie non originali, volumi posticci a terra e sui tetti, ammalorati ma tutt'ora presenti.

L'uso altimetrico degli edifici esistenti sarà oggetto di tre tipi di interventi a seconda della qualità dello stato di conservazione degli stessi:

- conservazione dei livelli e dei solai esistenti opportunamente rinforzati negli edifici 9,11,14;
- conservazione dei livelli e solai ricostruiti perché irrecuperabili quelli esistenti negli edifici 10;
- variazione dei livelli da uno a parzialmente due negli edifici 15.

L'interno degli edifici verrà conservato nelle loro caratteristiche strutturali singole; colonne di ghisa, soffitti lignei, soffitti a volterrane.

I passaggi aerei esistenti fra edifici verranno conservati, in particolare quelli fra l'edificio 10 e l'11 e tra l'edificio 11 e il 14. Si prevede di conservare, ma non di usare, il passaggio fra l'edificio 7 e il 10, così come quello sopra il rio delle Burchielle.

E' previsto un nuovo passaggio aereo fra l'edificio 11 e il 16. Questi nuovi passaggi esterni fra edifici nuovi saranno in struttura metallica e rivestimento in legno d'abete ossidato grigio.

Infine saranno limitati gli interventi di modifica del margine sud del parcheggio verso il rio terà di S. Andrea, che comporta l'eliminazione della rampa di accesso ai parcheggi privati posta a metà del rio terà, l'allargamento dello stesso e di quella che resterà l'unica rampa di accesso carrabile vicino all'edificio 16.

3 ONERI DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE

Il Progettista, nella fattispecie il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, dovrà redigere e consegnare al Committente, in questo caso il Comune di Venezia, prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori le prescrizioni operative finalizzate alla sicurezza delle maestranze e dell'utenza, che costituiranno parte della documentazione progettuale su cui le Ditte partecipanti alla gara d'appalto, formuleranno la loro offerta e comunque messe a disposizione delle ditte intenzionate a partecipare alla gara d'appalto.

L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del POS specifico alle altre imprese esecutrici, prima della consegna dei lavori di ogni singolo intervento.

Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei lavoratori delle imprese esecutrici.

Nel nostro caso trattandosi di lavoro pubblico, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione appaltante.

Inoltre i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.

Sono ammesse integrazioni al presente POS da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici, da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle quali non può in alcun modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi come indicato nel testo unico del D.L.vo n. 81/08, e alle prescrizioni contenute nel PSC ovvero nel caso in questione, trattandosi di manutenzioni, di ogni singolo POS costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.

Si riportano di seguito le responsabilità, in termini di sicurezza, delle imprese esecutrici dei lavori.

4 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni previste nel testo unico del D.L. n° 81 in data 09.04.08 nonché il provvedimento dell'Autorità riferito ad una modifica, ad opera dell'art. 3 della Legge 123/2007, sull'art. 7 comma 3 del D.Lgs 626/1994 che regola la sua predisposizione
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza, secondo le normative sopra riportate;
- esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sorveglianza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)

5 LE IMPRESE ESECUTRICI

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilità dell'impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, lett. b), I parte, del D.Lgs. n. 626 del 1994).

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

- prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 31, legge n. 109/94 e successive modifiche)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 101, comma 1-2-3, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, D.Lgs. n. 81/2008)
- prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 102, D.Lgs. n. 81/2008)
- designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 31 e 43, D.Lgs. n. 81/2008)
- inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza;
- affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 67, D.Lgs. n. 81/2008)
- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- osservare le misure generali di tutela;
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; (D.Lgs. n. 81/2008)
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Titolo IX-X-XI D.Lgs. n. 81/2008)
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente;
- sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (D.Lgs. n. 81/2008)

6 I LAVORATORI SUBORDINATI

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

I lavoratori dipendenti provvedono a:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; (D.Lgs. n. 81/2008)
- sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; (D.Lgs. n. 81/2008)
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo; (D.Lgs. n. 81/2008)
- sottoporre ai programmi di formazione e addestramento; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti; (D.Lgs. n. 81/2008)
- curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa; ((D.Lgs. n. 81/2008)
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o nei DPI messi a disposizione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici; (D.Lgs. n. 81/2008)
- abbandonare immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti; (D.Lgs. n. 81/2008)

7 I LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

I lavoratori autonomi provvedono a:

- attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme; (D.Lgs. n. 81/2008)
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformità alle norme; (D.Lgs. n. 81/2008)

8 I PREPOSTI

Il preposto è colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli è generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

I preposti provvedono a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; (D.Lgs. n. 81/2008)
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (D.Lgs. n. 81/2008)
- sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla propria squadra.